

**La disciplina prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011**

L'articolo 10 del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha **modificato** – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – la vigente disciplina dell'**imposta di registro**, sostituendo – nel dettaglio – il **comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo Unico** (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131).

L'**imposta di registro** è un'imposta indiretta che si applica ai trasferimenti: essa colpisce gli atti elencati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si intende per registrazione in termine fisso la registrazione da richiedersi entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell'atto. La registrazione in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. n. 131 del 1986) si verifica quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

L'imposta può essere applicata in **misura fissa** (per un ammontare specifico, legato al tipo di atto imponibile) ovvero **proporzionalmente** (applicando l'aliquota prevista nella tariffa al valore dell'atto).

Nella formulazione che si applicherà **sino al 1° gennaio 2014** (termine dal quale troverà applicazione la nuova disciplina), il comma 1 fissa all'8 per cento la misura dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi.

Ove l'atto abbia ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, essa è pari al **7 per cento**. Le **imposte ipotecaria e catastale**, per l'acquisto di fabbricati diversi dalla abitazione principale, si applicano rispettivamente nella misura del **2 e dell'1 per cento**. **Complessivamente**, dunque, l'imposizione indiretta che attualmente grava sugli atti traslativi di fabbricati diversi dalla "prima casa" è pari al **10 per cento**.

Le **norme vigenti** prevedono misure d'imposta differenziate – e in determinati casi **agevolate** – a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento (ad es. **Onlus**) ovvero di immobile soggetto a trasferimento (ad es. **immobili di interesse storico, artistico e archeologico**) oppure in ragione di entrambi gli elementi (**terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli**).

All'acquisto dell'abitazione principale (così come per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico) si applica l'imposta di registro nella misura del 3 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (articolo 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e articolo 10, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 347/1990).

In caso di trasferimento **a favore dello Stato, di enti pubblici territoriali o consorzi** costituiti esclusivamente fra gli stessi, di **comunità montane**, di **Onlus** ovvero per gli **immobili situati all'estero** è dovuta l'imposta in **misura fissa**.

Per il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e **esente dall'IVA** ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972, ed effettuato **nei confronti di imprese**, si applica l'**imposta di registro** nella misura dell'**1 per cento**.

La **lettera a) del comma 1** dell'articolo 10 sostituisce integralmente il comma 1, articolo 1 della Tariffa, stabilendo che, con decorrenza **dal 1° gennaio 2014**, l'**imposta di registro** si applichi nella misura del **9 per cento** agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe **case di abitazione**, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al **2 per cento** ove ricorrano le **condizioni** indicate dalla **nota II-bis** dell'articolo 1 della Tariffa.

Il successivo **comma 3**, in conseguenza delle modifiche apportate al TU sull'imposta di registro e delle nuove aliquote di imposta, **esenta** i predetti trasferimenti immobiliari **dalle altre imposte indirette**, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

In particolare, si prescrive che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. Inoltre, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche

in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, con le agevolazioni fiscali indicate dalla norma stessa. Infine, in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, la norma consente di effettuare le suddette dichiarazioni, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'abrogazione di tutte le note dell'articolo 1 della Tariffa, fatta salva la predetta nota II-bis), nella quale è coerentemente modificata (successiva **lettera c)**) la misura dell'aliquota agevolata applicabile (2 per cento in luogo del vigente 3 per cento).

Il **comma 2** prevede una **misura minima di imposta**, applicabile alle ipotesi appena illustrate (trasferimenti immobiliari, come disciplinati dal comma 1), pari a **1.000 euro**.

Le norme (**comma 4**) prevedono, infine, una **generale abolizione** di tutte le **esenzioni** e le **agevolazioni tributarie** anche previste da leggi speciali.

Infine, il **comma 5** reca la **decorrenza** delle norme introdotte che troveranno applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

Il **comma 1**, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato **conferma l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro li **assoggetta** a ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di 50 euro** (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale).

Il **comma 2** eleva da **168 a 200 euro** l'importo di ciascuna delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** in tutti quei casi in cui esso sia **stabilito in misura fissa** da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Il **comma 3** specifica che tale aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha **effetto dal 1° gennaio 2014** e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

In sostanza, l'**articolo 26** del D.L. n. 104 del 2013 in commento:

- **conferma** il regime di **esenzione dall'imposta di registro** da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 10 del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
- **assoggetta** ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** relative ai medesimi atti alla **misura fissa di 50 euro** (mentre precedentemente venivano esentati);
- in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** siano liquidate **in misura fissa**, il relativo importo **aumenta**, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da **168 a 200 euro**.

Sulla materia sono recentemente intervenute alcune disposizioni legislative che hanno escluso dalla soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie previste per le seguenti disposizioni legislative:

- articolo 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 1, co. 608, legge stabilità 2014);
- legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e *Bureau International des Expositions* (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (art. 13, co. 3, D.L. n. 47/2014);
- articolo 2 della legge n. 692 del 1981 riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici e articolo 40 della legge n. 1766 del 1927 relativo a decreti, sentenze e ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (art. 5, co. 1-*bis*, D.L. n. 66/2014).

### **La TARES**

Sebbene non disciplinata nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale, tuttavia va considerata anche la c.d. TARES, cioè il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, disciplinata dall'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011.

L'**articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011** ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**Tares**), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il **versamento** del tributo è effettuato in **quattro rate** trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Nella corrente legislatura la materia è stata interessata dai **commi 2, 2-*bis*, e 3 dell'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35**, al fine di dettare una **disciplina transitoria** per il pagamento della **Tares** consentendo ai **comuni**, per il solo anno 2013 di **modificare la scadenza** (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i **modelli di pagamento precompilati** già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la **riscossione** del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La **maggiorazione** standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo **Stato**. Viene, inoltre, **estesa l'esclusione** dalla tassazione alle **aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili**.

*Per una più puntuale illustrazione del nuovo regime di tassazione immobiliare comunale (IUC, TASI e TARI) si rinvia al successivo punto 5.3.*

#### 4.4 Il federalismo regionale (D.Lgs. n. 68 del 2011)

La legge di stabilità 2014, all'articolo 1, **comma 509**, ha differito dal 2014 al **2015** la **decorrenza** di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle **Regioni** di manovrare l'**addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

Si tratta delle disposizioni che riguardano i limiti per l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di 0,5 punti percentuali; la possibilità di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; la possibilità di stabilire detrazioni fiscali.

Secondo la modifica apportata dalla norma in commento, le disposizioni soprarichiamate si applicheranno a **decorrere dal 2015** in luogo del 2014<sup>14</sup>.

In particolare, il **comma 3** dell'arti. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, ha introdotto **specifici limiti alla facoltà di modifica** dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni.

In caso di **maggiorazione** dell'aliquota:

- le regioni che hanno disposto la riduzione dell'IRAP non possono deliberare incrementi dell'addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento;
- le maggiorazioni superiori allo 0,5% - applicabili, ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2014 – non si applicano ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF, di cui all'art. 11 del TUIR.

Per effetto del rinvio all'articolo 11, il reddito indicato dalla norma è il reddito imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (quali, ad es., i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, alcune tipologie di erogazioni liberali, i contributi versati a forme pensionistiche complementari). Il medesimo articolo individua cinque scaglioni di **reddito imponibile** e le relative aliquote IRPEF da applicare a ciascuno scaglione. In particolare, il primo scaglione di reddito interessa i valori imponibili fino a 15.000 euro.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una **riduzione** dell'addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, **assicurare un gettito** che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, **non sia inferiore** all'ammontare dei **trasferimenti regionali effettuati in favore dei comuni** dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Il **comma 4 autorizza le regioni a stabilire aliquote** dell'addizionale regionale IRPEF **differenziate** esclusivamente in relazione agli **scaglioni di reddito** corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Il **comma 5 stabilisce** che le misure delle **detrazioni per carichi di famiglia** fissate dall'articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell'addizionale regionale dovuta.

Nel caso di "incapienza", ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest'ultima è superiore all'imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la

<sup>14</sup> Già la precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'articolo 1, comma 555, ha differito tale termine dal 2013 al 2014.

detrazione dall'addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre **detrazioni fiscali** in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

#### **4.5 Gli interventi per la rimozione degli squilibri economici-sociali (D.Lgs. n. 88 del 2011)**

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", interviene sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come "Fondo per lo sviluppo e la coesione", ed individua nuovi strumenti procedurali idonei a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, anche per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.

L'**articolo 9-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69** interviene in merito al "**contratto istituzionale di sviluppo**", cioè quello strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si rammenta che in attuazione del Piano nazionale per il Sud, prima con la **delibera CIPE n. 1 del 2011**, poi con l'**articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011**, è stato introdotto nell'ordinamento, in sostituzione del previgente strumento dell'intesa istituzionale di programma, il **contratto istituzionale di sviluppo (CIS)**.

Il contratto istituzionale di sviluppo viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il **comma 2** specifica che il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per quanto compatibili con il presente articolo.

I successivi commi da 3 a 7 novellano l'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, ponendo l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa** (denominata anche Invitalia), quale soggetto centrale di

coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi da 459 a 464, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad un complessivo **riassetto** della società Sviluppo Italia S.p.A., che viene denominata "*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", da attuarsi mediante un **piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie** detenute nei **settori non strategici** e di cessione delle società regionali. I settori di intervento della società riguardano, in particolare, l'attrazione degli investimenti esteri (contratto di localizzazione), gli incentivi alle imprese (autoimpiego e autoimprenditorialità; interventi di deindustrializzazione *ex lege* n. 181/1989; contratti di sviluppo).

Da ultimo l'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1 del 2012 consente alle **amministrazioni centrali** di avvalersi delle **convenzioni** con l'**Agenzia** nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per le attività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici - occorrenti ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le **aree sottoutilizzate** del Paese, con particolare riferimento agli **interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale**, finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto.

Il **comma 3** **sostituisce** al comma 2 dell'articolo 6 **l'ultimo periodo**, prevedendo, **quale modalità attuativa**, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.

La formulazione previgente prevedeva la generica possibilità per le amministrazioni centrali e regionali di avvalersi di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Analogamente con il **comma 4** viene novellato l'articolo 5, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 88, relativo alla Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il richiamato **comma 4** prevede che con delibera del CIPE da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione (*in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013*) siano definiti i **contenuti di un Documento di indirizzo strategico**.

I contenuti del Documento di indirizzo strategico dovranno **indicare**:

a) gli **obiettivi** e i **criteri** di utilizzazione delle risorse stanziato, le **finalità** specifiche da perseguire, il **riparto delle risorse** tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

(...)

d) eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del crono programma.

La novella in esame modifica la **lettera a)** facendo riferimento, ai fini dell'identificazione, delle amministrazioni responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici.

La **lettera d)** viene novellata inserendo tra i contenuti del Documento di indirizzo strategico anche gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo.

Il **comma 5** stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

Tale principio è già contenuto all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 88, ai sensi del quale per gli interventi individuati nel contratto istituzionale di programma si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

#### **4.6 L'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali (D.Lgs. 118 del 2011)**

L'**articolo 9** del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 reca alcune modifiche alla disciplina **sull'armonizzazione dei sistemi contabili** e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti **la fase della sperimentazione** del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013. Stabilisce infine, come modificato in sede referente, termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, il **decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede all'articolo 36**, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile per gli enti territoriali dallo stesso recata, una **fase sperimentale biennale** per gli anni 2012 e 2013, decorsa la quale il nuovo sistema avrebbe avuto applicazione. Il decreto dispone conseguentemente, all'articolo

**38**, che i nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali (recati dal Titolo I del decreto legislativo<sup>15</sup>), con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e della classificazione per missioni e programmi, si dovessero **applicare a decorrere dal 2014**.

Il **comma 1** dell'articolo 9 **postpone di un anno entrambe tali scadenze**, stabilendo alla lettera a), che la fase sperimentale avrà durata triennale e, conseguentemente, alla lettera b), che i nuovi principi contabili si applicheranno a decorrere dal 2015.

La relazione illustrativa segnala come tale rinvio sia dovuto dalla complessità delle procedure di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, atteso che un apposito schema di decreto legislativo correttivo della disciplina della riforma contabile – consentito dall'articolo 36, comma 5<sup>16</sup>, del D.Lgs. n. 118/2009 sulla base degli elementi che potessero emergere nella fase della sperimentazione – è già in avanzata fase di predisposizione.

In relazione all'ulteriore anno consentito dal comma 1, il **comma 2 integra i contenuti della sperimentazione**, prevedendo che nel terzo anno, ferme restando le disposizioni generali sulla sperimentazione medesima, come disciplinate dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011<sup>17</sup>, siano sperimentate le più significative novità che dovranno essere recate dalla riforma, quali l'adozione del principio contabile applicato alla programmazione, un bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e l'istituzione, in luogo del vigente fondo svalutazione crediti<sup>18</sup>, di un nuovo fondo denominato "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*".

Il **comma 3 abroga l'articolo 12** del citato **D.P.C.M. 28 dicembre 2011**, che definisce e stabilisce le modalità di possibile utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario annuale; l'abrogazione è disposta in considerazione dei nuovi contenuti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 9 in commento per l'attività di sperimentazione, rispetto ai quali l'articolo 12 non risulta più coerente.

<sup>15</sup> Il Titolo II del decreto è concernere invece i principi contabili relativo al sistema sanitario, è non è oggetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 in commento. Per tale Titolo resta quindi fermo il termine per l'applicazione stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011, che decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso, e, pertanto, dal 2012.

<sup>16</sup> Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

<sup>17</sup> Recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

<sup>18</sup> L'articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) prevede che, a decorrere dall'anno 2012 - nelle more dell'entrata in vigore della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011-, gli enti locali devono iscrivere nei propri bilanci un Fondo svalutazione crediti costituito in misura non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (Titolo I e III – entrata) con anzianità superiore a 5 anni.

**I commi 4 e 5 attengono agli enti che partecipano alla sperimentazione.**

Secondo quanto prevede il comma 4 dell'articolo 36 sopradetto, tali enti devono essere individuati con appositi D.P.C.M., secondo criteri che tengano conto della dimensione demografica e della collocazione geografica. All'individuazione si è proceduto con Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 e 29 marzo 2013, rispettivamente per l'anno 2012 e l'anno 2013.

Il primo di tali due D.P.C.M., vale a dire quello del 25 maggio 2012, nel sostituire un precedente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, individua ai fini della sperimentazione **le regioni** Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia, **12 province e 68 comuni**, cui poi il successivo D.P.C.M. 29 marzo 2013 ne ha aggiunto uno ulteriore (per un totale, quindi, di **69 comuni**).

In particolare il comma 4 dispone che la sperimentazione possa essere estesa agli enti che ne facciano domanda entro il 30 settembre 2013, mentre il comma 5 stabilisce che la verifica del limite per il 2013 sulla spesa per il personale – limite posto dall'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006<sup>19</sup> - possa essere riferito all'esercizio 2011; ciò, precisa la relazione illustrativa, al fine di evitare agli enti in sperimentazione effetti negativi (correlati al mancato rispetto dei parametri per tale categoria di spesa) derivante dal nuovo principio di competenza da adottarsi durante il periodo di sperimentazione.

Il **comma 6** interviene – **modificando l'articolo 31** (relativo al patto di stabilità interno) della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) in ordine ai **criteri di virtuosità** degli enti territoriali ed introduce alcuni incentivi per i comuni che partecipano alla sperimentazione.

In particolare:

- vengono **sospese** - introducendo all'articolo 31 sopradetto un **comma 4-bis** - per l'anno 2014 le disposizioni recate dall'articolo 20, **comma 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98 2011**<sup>20</sup>;

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno gli enti locali e le regioni sono ripartiti in due classi, sulla base di dieci parametri di virtuosità elencati nel comma (convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard, rispetto del patto di stabilità interno, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente ecc.), tra i quali, a norma del comma 2-bis, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali, saranno compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi. Il comma 3 prevede che gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del

<sup>19</sup> Tale disposizione prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, mediante la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, nonché mediante la riduzione delle strutture ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

<sup>20</sup> Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito dalla legge n. 135/2011.

comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero e che la regioni che, in esito a quanto previsto dal medesimo comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per un importo derivante da alcuni criteri derivanti da specifiche disposizioni legislative<sup>21</sup>;

- si prevede poi (introducendo un **comma 4-ter all'articolo 31** in questione) per gli enti ammessi alla sperimentazione un incentivo consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno che, si dispone, *“è ridotto proporzionalmente con un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater”* e comunque non oltre un saldo pari allo zero;
- si introduce poi (sempre **all'articolo 31** medesimo) un **comma 4-quater**, nel quale si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-ter che precede si provvede: a) con le risorse derivanti dall'applicazione delle percentuali sulla spesa corrente disposte dal comma 6 dell'articolo 31 (stabilite al fine dell'obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilità e relative agli enti locali che risultano collocati nella classe non virtuosa) agli enti locali che **non partecipano** alla sperimentazione; b) mediante utilizzo per **120 milioni del Fondo** previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008<sup>22</sup>;
- infine si modifica il **comma 6 dell'articolo 31** inserendo un periodo nel quale, alla luce dell'obiettivo specifico del patto di stabilità interno disposto dal comma 4-ter per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione, si prevede che per il 2014 le percentuali sulla spesa corrente stabilite dal comma 2 del medesimo articolo<sup>23</sup> *“come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”* si **applicino agli enti locali che non partecipano** alla sperimentazione.

Le relazione illustrativa e tecnica allegate al decreto legge precisano che il sistema di incentivazione degli enti che partecipano alla sperimentazione, come disciplinata dai commi 4-bis, 4-ter e 6 ora illustrati, ha carattere oneroso, per complessivi 670 milioni nel 2014, 120 milioni dei quali coperti a valere sull'apposito Fondo di cui al comma 4-quater, e 550 milioni affidati, secondo quanto desumibile dal testo dei commi in commento, ad una modifica (operata, come detto, sulle percentuali di spesa corrente stabilite per gli enti locali dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011) dell'obiettivo del patto di

<sup>21</sup> Costituite dall'articolo 32, comma 3 della legge n. 183/2011, che qui non si dettagliano.

<sup>22</sup> Convertito dalla legge n.189/2008. Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

<sup>23</sup> Tale comma stabilisce le percentuali che gli enti locali devono applicare per gli anni 2012-2016, ai fini della determinazione del proprio obiettivo di saldo finanziario richiesto per il rispetto del patto di stabilità interno, alla media delle spese correnti dagli stessi enti registrata negli anni precedenti.

stabilità interno degli enti locali non in sperimentazione. Obiettivo che, precisa la sola relazione illustrativa, andrebbe aumentato dell'1 per cento.

Si ricorda, infine, che il comma 3-bis dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 429, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), dispone un **alleggerimento dei vincoli del patto** di stabilità interno per il 2013 per gli **enti che partecipano alla sperimentazione** di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 sopracitato, prevedendo per tali enti un **miglioramento complessivo di 20 milioni** di euro degli obiettivi del patto, da ripartirsi sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

I **commi 7 ed 8** prevedono **agevolazioni per l'anno 2014 per gli enti che partecipano alla sperimentazione**, disponendo:

- che gli enti locali nei quali l'incidenza delle **spese di personale** è inferiore al 50 per cento possono procedere ad assunzioni di **personale a tempo indeterminato** nel limite del 50 per cento – anziché del 40 per cento come ora stabilito - della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente<sup>24</sup>;
- che per i medesimi enti il limite della spesa per procedere ad **assunzioni a tempo determinato** o con altri contratti di natura flessibile, stabilito nel 50 per cento della spesa per le medesime finalità sostenuta nell'anno 2009 sia innalzata, per il 2014, nel limite del 60 per cento.

Il **comma 9**, da ultimo, prevede che le **regioni in sperimentazione** concorrano agli obiettivi di finanza pubblica (vale a dire per quanto concerne il patto di stabilità per le regioni) in termini di **competenza eurocompatibile**, a norma dell'articolo 1, **commi 499** segg., della legge di stabilità 2013 (**L. n. 228/2012**).

Tali norme, nel definire gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2013 e successivi, fissano un tetto alle spese complessive e introducono, al posto del precedente criteri della cassa, una diversa modalità di calcolo<sup>25</sup> dell'insieme da considerare, definita **competenza eurocompatibile** (o saldo eurocompatibile). Le voci che costituiscono tale competenza sono:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

<sup>24</sup> Gli enti locali la cui spesa sia pari o superiore al 50 per cento non possono invece procedere ad alcuna assunzione di personale.

<sup>25</sup> Stabilite in collaborazione con l'ISTAT, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema dei conti europei SEC 95.

Il **comma 9-bis** dell'articolo 9 riguarda i **termini per l'approvazione del rendiconto** e del bilancio di esercizio per gli **enti locali e le regioni** che partecipano alla fase di **sperimentazione finalizzata** alla corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile.

In particolare, la norma dispone che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti in sperimentazione sia:

- **approvato dalla Giunta** o dall'organo esecutivo entro il **30 aprile dell'anno successivo** (primo periodo);
- approvato dalla **Regione** e dall'**ente locale**, rispettivamente, entro il **31 luglio** e il **31 maggio dell'anno successivo** (secondo periodo).

La norma si pone come una disposizione a regime che **innova rispetto alla legislazione vigente** in materia, recata dall'articolo **18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, il quale fissa al **30 aprile** dell'anno successivo i termini per l'approvazione del **rendiconto** o del **bilancio di esercizio** da parte degli **organi consiliari** delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 18 del citato **D.Lgs. n. 118/2011** ha provveduto ad **uniformare i termini per l'approvazione degli schemi contabili** per le **regioni, gli enti locali** come individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali), e gli enti e organismi strumentali delle regioni e degli enti locali<sup>26</sup>. In particolare, la norma dispone che tali enti approvino i documenti contabili nei termini seguenti:

- a) bilancio di previsione o budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) **rendiconto o bilancio di esercizio** entro il **30 aprile dell'anno successivo**;
- c) bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La norma, nel tener fermo il termine del 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta o dell'organo esecutivo, procede poi a rinviare, di un ulteriore mese per gli enti locali e di tre mesi per le regioni, il termine per l'approvazione del documento contabile da parte dei rispettivi organi consiliari.

La modifica dei termini di approvazione del rendiconto da parte degli enti in sperimentazione sembra da porre in relazione alla prossima adozione dello schema di decreto legislativo correttivo della disciplina dell'armonizzazione contabile – consentito dall'articolo 36, comma 5<sup>27</sup>, del D.Lgs. n. 118/2011 sulla base degli elementi che possono

<sup>26</sup> Per gli enti del settore sanitario, coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, si applicano disposizioni specifiche, recate dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

<sup>27</sup> Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di

emergere nella fase della sperimentazione – che, secondo quanto sottolineato nella Relazione illustrativa, risulta in avanzata fase di predisposizione.

La diversa estensione del periodo di prolungamento dei tempi per l'approvazione del rendiconto da parte delle regioni (tre mesi) rispetto a quello degli enti locali (un mese) sembra da mettere in relazione alla recente introduzione, da parte dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.174/2012<sup>28</sup>, del giudizio di parificazione della Corte dei conti sui rendiconti regionali, secondo una procedura che richiede un congruo intervallo di tempo tra l'approvazione del documento da parte dell'organo esecutivo e la successiva approvazione in sede consiliare.

---

articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

<sup>28</sup> Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012. In particolare il comma 5 dispone che il rendiconto sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte, che alla decisione di parifica allega una relazione, con le proprie osservazioni sulla regolarità della gestione e con la proposta delle eventuali misure correttive.

## 5. L'EVOLUZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Il presente capitolo descrive l'evoluzione della normativa concernente il federalismo fiscale, prendendo in considerazione i principali aspetti dell'attuazione della delega contenuta nella legge 42 del 2009 e le eventuali, ulteriori modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

### 5.1 Il federalismo demaniale

Il **decreto legislativo n. 85 del 2010** ha delineato un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, prevedendo modalità diverse di attribuzione, in funzione dei beni e delle amministrazioni che curano la gestione dei vari immobili.

In generale si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha previsto un percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura dei beni trasferibili o da escludere dal trasferimento, un **decreto di ricognizione** ovvero un **decreto** di previa individuazione dei beni, **da trasferire** successivamente **su domanda** agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.

In particolare è stato previsto il trasferimento (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio marittimo** e relative pertinenze **alle regioni**, che già ne curano la gestione, con esclusione dei porti nazionali ed internazionali e delle aree di interesse statale.

E' stata altresì prevista l'attribuzione (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio idrico** e relative pertinenze e delle miniere ubicate su terraferma, fatta eccezione per i giacimenti petroliferi e di gas nonché per i siti di stoccaggio di gas naturale, in favore di livelli territoriali di governo (**regioni e province**) già espressamente individuati dalla legge e che ne curano già la gestione.

E' stato previsto il trasferimento (a richiesta) alle regioni degli **aeroporti di interesse regionale e locale** appartenenti al demanio aeronautico civile, diversi da quelli di interesse nazionale da individuarsi con apposito D.P.R..

Per quanto riguarda i beni appartenenti al **demanio storico-artistico**, solo in parte gestito dall'Agenzia del demanio, è stata definita una procedura speciale (art. 5, comma 5) che prevede l'attribuzione dei beni inseriti in accordi di valorizzazione stipulati dalle Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali presso cui sono costituiti appositi Tavoli tecnici operativi ai quali partecipa anche l'Agenzia del demanio.

Il processo di trasferimento dei beni delineato dal D.Lgs. n. 85 inizialmente si articolava in una fase di comunicazione da parte delle Amministrazioni statali all'Agenzia del demanio dei beni di cui ne chiedevano l'esclusione (che tuttavia confluivano in un apposito elenco) a seguito di comprovate finalità istituzionali. Conseguentemente veniva a determinarsi un elenco dei beni disponibili (identificati con appositi D.P.C.M.) da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.

Pertanto, la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, lettera e), previsto dal decreto legislativo n. 85 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza unificata, non ha registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta. Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3) ha riportato il parere negativo della Conferenza.

Di fronte a tale impasse, il legislatore ha in taluni caso emanato, nell'ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento.

Scaduto il termine di tre anni per l'emanazione di provvedimenti correttivi ed integrativi del D.Lgs. n. 85 del 2010 previsto dalla legge n. 42, il legislatore ha introdotto delle procedure semplificate per il trasferimento agli enti territoriali di immobili, attraverso l'articolo **56-bis del D.L. n. 69 del 2013**.

La nuova procedura ha previsto un meccanismo diretto di interlocuzione tra enti territoriali ed Agenzia del demanio, che valorizza la verifica delle effettive esigenze ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili. Dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni potevano presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato.

Non possono essere trasferiti, con tali procedure, i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'articolo 33 D.L. n. 98/2011. I beni appartenenti al demanio storico - artistico possono essere invece trasferiti con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, il quale ne prevede il trasferimento da parte dello Stato, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004).